



18 16626

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1388/FE

21 NOV. 2018

DECRETO DIRIGENZIALE N. 924 /DA del

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n° 27 del 17/09/2018 – Rotigliano Riccardo. Giudizio Giunta Giuseppe/Cas.- Tar di Catania.

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Rotigliano Ricardo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Giunta Giuseppe dinanzi al Tar di Catania;

Che si è proceduto con decreto dirigenziale n° 1075 del 15/11/2017 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap.42, impegno n.4408/17, per complessivi € 3.867,40 inclusa CPA e IVA;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 898 del 05/04/2018;

Considerato che l'Avv. Rotigliano Riccardo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 27 del 17/09/2018 per l'importo di 7.844,23 compresa IVA, a saldo delle competenze dovute;

Ritenuto che per la liquidazione della sopra menzionata fattura è necessario impegnare la somma di € 3.976,83;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 3.976,83 sul cap. 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa capacità;
- **Liquidare** la fattura n° 27 del 17/09/2018, che si allega in copia, dell'importo di € 7.844,23 all'Avv. Rotigliano Riccardo c.f. RTGRCR72C23G273J e domiciliato in Via Filippo Cordova n° 95 – 90143 Palermo, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT09T0200804664000300602037.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3432 Atto del 2018
Importo € 3.976,83
Disponibilità Cap. 62 Bil. 2018
Messina 6/12/18 Il Funzionario

FATTURA ELETTRONICA

DA 1075/2017

Inp 0408/2017 cap. 62
€ 3.867,40

1388

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0003199683**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

F8.077/CA
del 17/8/2018
UFFICI
6-SURS

25/8/2018
9

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05112680821**
Codice fiscale: **RTGRCR72C23G273J**
Nome: **RICCARDO**
Cognome: **ROTIGLIANO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FILIPPO CORDOVA N. 95**
CAP: **90143**
Comune: **PALERMO**
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: **091342807**
Fax: **0916260621**
E-mail: **RICCARDO.ROTIGLIANO@CERT.AVVOCATITERMINI.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-17** (17 Settembre 2018)
Numero documento: **27/PA/2018**
Importo totale documento: **7844.23**
Causale: **RICORSO AL TAR SICILIA CATANIA R.G. N. 1882 DEL 2017 DEFINITO CON SENTENZA N. 898 DEL 2018.** *GUNTA G.P.P.E*

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)
Importo ritenuta: **1236.48**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **247.30**
Imponibile previdenziale: **6182.40**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**
Valore unitario: **5376.00**
Valore totale: **5376.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SPESE GENERALI EX ART. 13 (15% SU ONORARI)**
Valore unitario: **806.40**
Valore totale: **806.40**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **6429.70**
Totale imposta: **1414.53**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **AVV. RICCARDO ROTIGLIANO**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **6607.75**
Istituto finanziario: **Unicredit S.p.A. Agenzia Palermo**
Notarbartolo A
Codice IBAN: **IT09T0200804664000300602037**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Copia per uso interno amministrativo



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
100 17

15 14 82

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. **ROTIGLIANO RICCARDO** nel Giudizio dinnanzi al TAR CATANIA, promosso da **GIUNTA GIUSEPPE c/ CAS**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1085/DA del 15 NOV. 017

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. ROTIGLIANO RICCARDO cod fisc. RTG RCR 72C23 G273J l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel Giudizio promosso da GIUNTA GIUSEPPE dinnanzi al TAR CATANIA, rilasciando apposita procura che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia incaricato avv. ROTIGLIANO RICCARDO ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotto al 50%, come da nota del 29/4/17 che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" per l'importo complessivo di € 3867,40 inclusa CPA e IVA;

Vista la deliberazione n° 4/AS del 05.05.2017 di adozione del bilancio consortile 2017/2019, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 994/S3 del 25.05.2017;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28.12.2016, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Prendere atto del conferimento dell'incarico all'avv. ROTIGLIANO RICCARDO nato a Palermo il 23/3/1972 cod. fisc. RTG RCR 72C23 G273J di rappresentare e difendere il CAS, nel Giudizio dinnanzi al TAR CATANIA promosso da GIUNTA GIUSEPPE;
- Impegnare la somma di € 3867,40 inclusa CPA e IVA, sul capitolo 42 denominato "Legali, notarili e simili" del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- Dare atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.



Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Rizzare

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 1408 Atto 1 del 2017

Importo € 3.867,40

Disponibilità Cap. h2 Bil. 2017

Messina 29-12-17 Il Funzionario

*in offerta F.P.
nella fase di studio GIUNTA al TAR*

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **T.A.R.**

Valore della Causa: **Indeterminabile di particolare importanza**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 2.093,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 1.215,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 2.079,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 3.475,00
Fase cautelare, valore minimo:	€ 1.890,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 10.752,00

RIDUZIONI (in % sul compenso)

Riduzione del 50 % su € 10.752,00 resp. art 96 c.p.c. o pronunce in rito <i>(art. 4, comma 9)</i>	€ -5.376,00
Compenso al netto delle riduzioni	€ 5.376,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 10.752,00
Totalle variazioni in diminuzione	- € 5.376,00
Compenso totale	€ 5.376,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 806,40
Cassa Avvocati (4%)	€ 247,30
Totalle Imponibile	€ 6.429,70
IVA 22% su Imponibile	€ 1.414,53
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 7.844,23

CAS c. ditta Giunta Giuseppe (Tar Sicilia, Catania, I sez., sentenza 7 maggio 2018, n. 898) - Gara sorveglianza



Avvocato Riccardo Rotigliano <rrotigliano@studiolegalerotigliano.it>

Rispondi a tutti |

Oggi, 08:45

ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it; acaminiti@autostradesi +1 altri

Per proteggere la tua privacy, alcuni contenuti del messaggio sono stati bloccati. Per rilasciarli, [fai clic qui](#).

Per visualizzare sempre il contenuto proveniente da questo mittente, [fai clic qui](#).

Allego in calce la sentenza in oggetto, con la quale il Tar Sicilia, Catania, sez. I, ha RESPINTO il ricorso proposto dalla ditta Giunta Giuseppe contro il bando della gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza attrezzata.

Cordialmente.

RR

Pubblicato il 07/05/2018

**N. 00898/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01882/2017 REG.RIC.**

logo

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1882 del 2017, proposto da Giunta Giuseppe in qualità di titolare della omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Pantano, con domicilio

eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar, in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22;

contro

C.A.S. Consorzio per Le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo **Rotigliano**, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ivan Randazzo in Catania, via Nicola Coviello, n. 27;

per l'annullamento

del bando di gara pubblico del 18.9.2017, pubblicato sulla GURI n. 112 del 27.09.2017 e inserito nel sito del C.a.s. alla sezione bando di gara con comunicazione del 2.10.2017, con il quale il C.a.s. ha indetto la gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio delle autostrade A18 Messina - Catania e Siracusa - Rosolini e A20 Messina - Palermo per un periodo massimo di mesi dodici, per l'importo complessivo di € 6.901.054,10, nonché avverso il Capitolato speciale di appalto e il disciplinare di gara ad esso allegati o/e connessi, e tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.A.S. - Consorzio per Le Autostrade Siciliane;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 27 ottobre 2017 e depositato il 6 novembre successivo, Giunta Giuseppe in qualità di titolare della omonima impresa individuale ha impugnato il bando di gara del 18.9.2017 (pubblicato sulla GURI n. 112 del 27.09.2017) con cui il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha indetto la gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio delle autostrade A18 Messina - Catania e Siracusa - Rosolini e A20 Messina - Palermo per un periodo massimo di mesi dodici, per l'importo complessivo di € 6.901.054,10 così composto: € 6.804.464,20 per servizi da eseguire, oltre oneri per la sicurezza di € 96.589,90 non assoggettati a ribasso.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 71 del decreto legislativo n. 50/2016. Disapplicazione delle linee guida dettate da ANAC secondo lo schema tipo del bando di gara da utilizzare per l'affidamento di lavori e servizi pubblici. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti.

Secondo il ricorrente il bando di gara impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato in violazione dell'art. 71 del codice degli appalti che prevede che tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bando di gara redatto in conformità al bando tipo adottato dall'ANAC (n. 1/2017).

2 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 95, ed in particolare i commi 2, 3, 6, 8 e 10 del Codice degli appalti. Eccesso di potere per violazione del bando tipo n. 1/2017 adottato dall'ANAC.

Il ricorrente deduce che il bando di gara sarebbe illegittimo in quanto non prevede, ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e per ciascun criterio gli eventuali sub criteri e sub pesi e sub punteggi, per come previsto specificamente dal punto 18 del bando tipo

emanato dall'ANAC e dal citato art. 95. Il suddetto bando non sarebbe conforme alla normativa vigente in quanto indicherebbe un criterio di valutazione delle offerte economiche che non rientra nelle linee guida n. 2 dell'ANAC di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016 recante “offerte economicamente più vantaggiosa” approvato dal Consiglio delle Autorità con Deliberazione n. 1005 del 21.9.2016.

*3 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice degli appalti.
Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti.*

Ad avviso del ricorrente la stazione appaltante non avrebbe posto a base di gara un progetto del servizio predisposto secondo la norma indicata bensì da una serie di relazioni tra loro sconnesse e non collegate che non contengono tutte le previsioni previste dal comma 15 per la redazione del progetto dei servizi appaltabili; in particolare il capitolo speciale descrittivo e prestazionale non avrebbe previsto gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e i criteri premiali da applicare alla valutazione dell’offerta in sede di gara, nonché l’indicazione delle circostanze che potrebbero determinare le modifiche negoziali durante il periodo di validità del contratto e per la gestione delle manutenzioni previste nel bando per le pertinenti norme tecniche, e conterebbe una serie di disposizioni di carattere normativo e procedurale (inerenti le modalità di presentazione dell’offerta, la previsione dell’avalimento, del subappalto) che in base alla legge e al bando tipo devono essere, invece, contenute nel disciplinare di gara.

*4 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 8, del Codice degli appalti.
Violazione del giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 del Codice degli appalti in relazione all’art. 14 bis della legge n. 241/90.*

Secondo il ricorrente il servizio posto a base di gara non sarebbe stato validato dal RUP avendo esso semplicemente sottoscritto gli elaborati redatti dal geom. Mungiovino che ha predisposto le relazioni progettuali senza fare alcun

riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Peraltro, la validazione del progetto, ai sensi del successivo art. 27 del Codice degli appalti, dovrebbe avvenire nelle forme di cui all'art. 14 bis e seguenti della legge n. 241/90 ovvero mediante una conferenza dei servizi nella quale devono parteciparvi tutti i soggetti interessati oltre gli eventuali Enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto.

5 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 del Codice degli appalti in relazione alla clausola sociale. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. Violazione delle disposizioni in materia di servizi ad alta intensità di manodopera. Disapplicazione del C.C.N.L. Manifesta illogicità.

Il ricorrente - premesso che l'incidenza del costo della manodopera nell'appalto oggetto del presente giudizio è pari ad € 3.765.885,59 rispetto al costo complessivo del servizio di € 6.804.464,20 e, quindi, con una incidenza in termini percentualistici del 55,34% il che lo fa rientrare tra quelli ad alta densità di manodopera (la cui soglia è del 50%) - si duole dell'omessa previsione nel bando di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

6 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. Manifesta illogicità.

Il ricorrente deduce la mancata previsione nel bando impugnato dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori (la cui erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori), così violando una disposizione di legge che ha lo scopo di garantire

all'impresa aggiudicataria del servizio di potere approntare correttamente il cantiere per la esecuzione del servizio aggiudicatosi.

7 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 105, comma 6, del Codice degli appalti in relazione all'art. 80. Violazione delle disposizioni in tema di subappalto ed eccesso di potere in relazione al bando tipo ANAC n. 1/2017.

Il ricorrente sostiene che il bando e il capitolato speciale di appalto in modo illegittimo rinvierebbero genericamente alla disposizione di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 quando, invece, avrebbero dovuto prevedere che, anche per i subappaltatori, già in fase di presentazione dell'offerta, vanno comprovati il possesso di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, nonché di qualificazione tecnica, prescritti per lo stesso operatore partecipante e, soprattutto, di dovere comprovare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice degli appalti.

8 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, comma 16, del Codice degli appalti. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione die fatti. Manifesta illogicità. Disapplicazione della normativa in tema di determinazione del costo del personale. Violazione e/o falsa applicazione delle tabelle ministeriali e del prezzario regionale vigente nella Regione Sicilia. Il ricorrente lamenta che: 1) per la determinazione del costo della manodopera, la stazione appaltante non avrebbe applicato la tabella ministeriale ufficiale inerente il costo della manodopera nel servizio oggetto dell'appalto ma avrebbe provveduto ad una propria autonoma analisi dei prezzi della manodopera; 2) il bando di gara non avrebbe previsto alcuna remunerazione per l'operatore economico offerente in relazione alla indennità di rischio del personale impiegato nel servizio; 3) la *lex specialis* al punto 7.2 del disciplinare di gara in relazione alle indicazioni per la redazione dell'offerta tecnica, richiederebbe la indicazione di un servizio (gestione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio a verde ed arboreo di proprietà della stazione appaltante) assolutamente diverso rispetto all'oggetto dell'appalto di

che trattasi (servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico lungo le tratte autostradali A18 e A20).

9 – *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 del Codice degli appalti. Eccesso di potere per travisamento ed errata applicazione della normativa di settore. Violazione e/o falsa applicazione del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385. Violazione dei principi di imparzialità.*

Secondo il ricorrente il disciplinare di gara adottato dal C.A.S. alla sezione “Polizza cauzionale provvisoria”, in palese violazione della calendata disposizione, farebbe riferimento non già all'art. 106 del TUB (D.lgs. n. 385/1993), bensì al successivo art. 107.

10 – *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 85 del Codice degli appalti. Eccesso di potere.*

Il ricorrente sostiene che il bando di gara impugnato non avrebbe previsto la presentazione del DUGE in palese violazione della normativa vigente che ha recepito le direttive comunitarie.

11 – *Violazione e/o falsa applicazione 87 del Codice degli appalti e del T.U. in materia di ambiente approvato con decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Eccesso di potere.*

Deduce il ricorrente che il capitolato speciale di appalto all'art. 1 nella parte relativa alla raccolta di carta e rifiuti in genere (pag. 6) sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 87 del Codice degli appalti e del T.U. in materia di ambiente in quanto non prevede per i mezzi di raccolta di rifiuti speciali e pericolosi alcuna iscrizione dell'operatore economico negli appositi Albi nazionali e relativamente alla raccolta di carta giornaliera non indica il luogo di stoccaggio dei rifiuti.

Sulla scorta delle suesposte censure il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del bando evidenziando il danno che subirebbe dalla presentazione di una offerta difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel nuovo Codice degli appalti e alle linee guida dettate dall'ANAC o - in

alternativa, volendosi uniformare a tali disposizioni - dalla sicura esclusione dalla gara di che trattasi per la violazione delle prescrizioni contenute nella *lex specialis*.

Si è costituito il C.A.S. eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza, nel merito, dell'interposto gravame.

Con ordinanza del 27 novembre 2017 n. 817 la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Viene in discussione il ricorso con cui il Sig. Giunta Giuseppe, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha impugnato il bando di gara con cui il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha indetto la gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza attrezzata per interventi urgenti ed assistenza al traffico da svolgersi lungo tutte le tratte in esercizio delle autostrade A18 Messina - Catania e Siracusa - Rosolini e A20 Messina – Palermo.

Il ricorrente assume che, da un raffronto tra la *lex specialis* e le disposizioni contenute nel nuovo Codice degli appalti nonché col bando tipo approvato dall'ANAC n. 1/2017, sarebbero evidenti le illegittimità del suddetto bando, censurato con i suesposti motivi di ricorso.

Il C.A.S., nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che l'impresa ricorrente sarebbe priva della necessaria legittimazione ad agire oltre che dell'interesse al ricorso non avendo proposto domanda di partecipazione e non essendo in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando (per avere la stessa maturato l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività oggetto del presente appalto solo a partire dal 2/11/2017).

Occorre pertanto verificare la sussistenza dell'interesse e della legittimazione dell'impresa ricorrente ad impugnare immediatamente il bando di gara tenuto

conto che è pacifico, tra le parti, che la predetta impresa non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui si discute.

Sul punto giova premettere che, con la sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dopo avere richiamato i propri precedenti (n. 4 del 2011 e n. 1 del 2003), ha chiarito che la legittimazione al ricorso “deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione” e che “chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l'annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione - per lui *res inter alios acta* - venga nuovamente bandita”.

Ha precisato, inoltre, che a tale regola generale può derogarsi, per esigenze di ampliamento della tutela della concorrenza, solamente in tre tassative ipotesi e, cioè, quando si contesti in radice l'indizione della gara, o, al contrario, che una gara sia mancata (avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto), oppure ancora quando si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.

La giurisprudenza, con un orientamento estensivo, ha poi considerato clausole immediatamente escludenti, da impugnare immediatamente anche da chi non ha proposto la domanda di partecipazione, quelle clausole non afferenti ai requisiti soggettivi ma attinenti alla formulazione dell'offerta, sia sul piano tecnico che economico laddove esse rendano impossibile la presentazione di una offerta.

A titolo esemplificativo sono state considerate “clausole immediatamente escludenti” quelle impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato sez. IV, 7

novembre 2012, n. 5671), quelle abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980), ovvero ancora che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293).

Per converso, la giurisprudenza ha ritenuto che le rimanenti clausole - in quanto non immediatamente lesive - debbano essere impugnate insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5282). Tali clausole postulano la preventiva partecipazione alla gara.

Orbene, con il ricorso in epigrafe il ricorrente non censura clausole immediatamente escludenti (anche nella accezione ampliativa sopra richiamata) come tali comportanti l'onere di immediata impugnazione anche da parte di chi non ha proposto domanda di partecipazione.

Del resto è la stessa parte ricorrente ad assumere che non ci si trovi di fronte a clausole del bando immediatamente escludenti, tanto è vero che al fine di sostenere la sussistenza della legittimazione al ricorso richiama la sentenza della terza Sezione Consiglio di Stato del 2 maggio 2017 n. 2014.

In tale pronuncia è stato affermato che "non può essere condiviso quell'indirizzo interpretativo che è volto ad estendere l'onere di impugnazione alle prescrizioni del bando che condizionano, anche indirettamente, la formulazione dell'offerta economica tra le quali anche quelle riguardanti il metodo di gara e la valutazione dell'anomalia. Anche con riferimento a tali clausole, infatti, l'effetto lesivo per la situazione del partecipante al

procedimento concorsuale si verifica con l'esito negativo della procedura concorsuale o con la dichiarazione di anomalia dell'offerta. L'effetto lesivo è, infatti, conseguenza delle operazioni di gara, e delle valutazioni con essa effettuate, dal momento che è solo il concreto procedimento negativo a rendere certa la lesione ed a trasformare l'astratta potenzialità lesiva delle clausole del bando in una ragione di illegittimità concreta ed effettivamente rilevante per l'interessato: devono pertanto ritenersi impugnabili unitamente all'atto applicativo, le clausole riguardanti i criteri di aggiudicazione, anche se gli stessi sono idonei ad influire sulla determinazione dell'impresa relativa alla predisposizione della proposta economica o tecnica, ed in genere sulla formulazione dell'offerta, i criteri di valutazione delle prove concorsuali, i criteri di determinazione delle soglie di anomalie dell'offerta, nonché le clausole che precisano l'esclusione automatica dell'offerta anomala”.

In proposito osserva il Collegio che detta sentenza, pronunciandosi sulla impugnabilità immediata di un bando di gara, ha ritenuto che le disposizioni contenute nel nuovo Codice degli Appalti hanno, di fatto, determinato un sostanziale superamento dell'orientamento dell'Adunanza Plenaria (n. 1/2003).

È noto che la sopra riportata pronuncia del Consiglio di Stato è posta alla base dell'ordinanza collegiale n. 5138 del 7 novembre 2017 - con cui la stessa terza Sezione ha rimesso, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., all'Adunanza Plenaria la questione se, avuto anche riguardo al mutato quadro ordinamentale, i principi espressi dall'Adunanza plenaria n.1/2003 possano essere ulteriormente precisati nel senso che l'onere di impugnazione immediata del bando sussista anche per il caso di erronea adozione del criterio del prezzo più basso, in luogo di quello del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Ed è altrettanto noto che, come rilevato dalla Sezione remittente proprio su questo specifico punto, l'orientamento espresso dalla decisione dell'Adunanza

plenaria n. 1 del 2003 è stato quello secondo cui dovesse restare escluso l'onere di immediata impugnazione delle prescrizioni del bando riguardanti il metodo di gara, il criterio di aggiudicazione e la valutazione dell'anomalia, le quali, giova evidenziarlo, non possono essere ricomprese tra quelle “escludenti”.

Fatta questa premessa, ritiene il Collegio che in relazione alle prescrizioni del bando censurate dalla parte ricorrente, questa, non avendo presentato domanda di partecipazione, non è legittimata a contestarle non rivestendo nei suoi confronti portata escludente in quanto non le precludono, con certezza, la possibilità di partecipazione. Né in alcun modo la detta domanda di partecipazione può pregiudicarla sul piano processuale, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nelle gare pubbliche l'accettazione delle regole di partecipazione non comporta l'inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura che fossero, in ipotesi, ritenute illegittime, in quanto una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un'acquiescenza implicita alle clausole del procedimento, che si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e 113 comma 1, Cost., ovvero nella esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale” (Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2017, n. 5438).

Come correttamente dedotto dalla difesa del Consorzio resistente il ricorrente lamenta presunte carenze della legge di gara che, a tutto concedere, potrebbero essere risolte *ab imis* mercé l'eterointegrazione del bando, senza contare che i dubbi formulati dalla ricorrente avrebbero ben potuto essere risolti se solo la stessa avesse chiesto chiarimenti alla stazione appaltante.

In ogni caso risulta non dimostrata l'impossibilità per il ricorrente di accedere alla procedura di gara per cui è causa ovvero la sussistenza di clausole del

bando che rendano la sua partecipazione eccessivamente gravosa sul piano tecnico ed economico.

Dalle considerazioni che precedono consegue che il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente amministrazione che si liquidano in € 2000,00 (duemila,00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Francesco Mulieri, Referendario, Estensore

Eleonora Monica, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

Avv. Riccardo Rotigliano

Via Filippo Cordova, 95
90143 -Palermo